



Ministero dell'istruzione e del merito

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2025, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” che, all’articolo 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, il “Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio” e che all’articolo 9, comma 4 prevede che “*Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio.*”;

VISTI la legge 30 dicembre 2024, n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, che autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7) e il decreto del Ministero dell’economia e della finanze 31 dicembre 2024 di “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 n. 208, entrato in vigore in data 11 gennaio 2024, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito” e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n.185, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei



Ministero dell'istruzione e del merito

ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 292, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” ai sensi dell’articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;

CONSIDERATO che con decreto ministeriale 7 marzo 2023, n. 44, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 marzo 2023, il Ministero dell’istruzione e del merito ha disposto la riduzione dell’importo minimo della borsa di studio da euro 200,00 a euro 150,00, aderendo alla richiesta di ampliare la platea di beneficiari pervenuta da parte delle Regioni nel corso dell’istruttoria propedeutica al perfezionamento dell’Intesa;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, articolo 1, comma 1, con il quale è stato individuato il valore limite minimo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari ad euro 15.748,78, finalizzato ad assicurare il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti universitari, confermato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 marzo 2019, n. 288;

VISTO lo stanziamento di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionisettecentoquindicimila/00), per l’anno finanziario 2025, sul capitolo n. 1527 p.g. 1 “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”;

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 257 del 5 febbraio 2025, con la quale la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica ha trasmesso, con riferimento all’A.S. 2023/2024, i dati per ciascuna regione, inerenti alle situazioni di abbandono scolastico registrate con riferimento al III, IV e V anno delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 195 del 29 gennaio 2025 con la quale la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica ha trasmesso con riferimento all’A.S. 2023/2024, il dato nazionale e i dati per ciascuna regione, inerenti al numero complessivo delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie;



Ministero dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234 relativo al “Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione” (ANIST) emanato ai sensi dell’articolo 62 *quater*, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTE le comunicazioni acquisite agli atti in data 4 giugno 2025 al prot. n. 1628 e in data 9 giugno 2025 al prot. n. 1665, con le quali l’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS ha trasmesso i dati numerici relativi ai nuclei familiari con un livello di ISEE fino a € 15.748,78, distribuiti su base regionale, per l’anno 2024;

VISTA la disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO di dover predisporre il decreto previsto dall’articolo 9, comma 4 del d. lgs. 63/2017, ai fini della ripartizione delle risorse fra le Regioni sulla base dei citati dati per l’erogazione delle borse di studio;

PRESO ATTO dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 23 ottobre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il presente decreto, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’anno 2025, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito;



Ministero dell'istruzione e del merito

- b) per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
- c) per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
- d) per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3

(Definizione degli importi erogabili e modalità di ripartizione delle borse di studio)

1. Ai sensi di quanto già indicato in premessa, l’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore a euro 500,00.
2. L’assegnazione di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionesettecentoquindicimila/00), stanziata sul capitolo 1527/1 - Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” - è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri:
 - a) per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottococinquantesetteemilacinquecento/00), in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dai dati forniti dall’INPS riferiti all’anno 2024;
 - b) per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottococinquantesetteemilacinquecento/00), in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2023/2024, come derivanti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.

Articolo 4

(Modalità di richiesta ed erogazione delle borse di studio)

1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.
2. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero a decorrere dal 31 marzo 2026 e fino al 15 giugno 2026.



Ministero dell'istruzione e del merito

3. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.
4. L'effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari è disposta relativamente a ciascuna Regione con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo e completo invio dei singoli elenchi da parte delle Regioni, tenuto conto dei tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e dei controlli delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.
5. L'erogazione avviene secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
6. L'avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile presso qualsiasi ufficio postale.

Articolo 5

(Adempimenti tecnici per l'utilizzo della piattaforma dedicata)

1. La piattaforma digitale consente alle Regioni di inviare l'elenco dei soggetti e i relativi importi del beneficio economico. Viene preso in considerazione per il pagamento un unico invio completo e definitivo che è trasmesso dalla Regione entro la data di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 1, le Regioni possono monitorare le fasi del processo di assegnazione delle borse.
3. Al fine di semplificare le modalità del controllo dei dati dei beneficiari, da parte delle Regioni o dei Comuni laddove previsto, il Ministero, all'avvenuto rilascio in produzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e per i successivi anni, mette a disposizione, tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), un apposito servizio di verifica preliminare che le Regioni, i Comuni, le città Metropolitane e le Province possono integrare nei propri applicativi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'istruzione e del merito

Tabella A

REGIONE	IMPORTO 2025
Abruzzo	715.225,30
Basilicata	312.139,36
Calabria	1.278.185,32
Campania	6.801.911,28
Emilia-Romagna	2.474.810,59
Friuli V.G.	599.987,34
Lazio	3.822.498,16
Liguria	867.909,17
Lombardia	5.107.640,80
Marche	884.157,27
Molise	165.431,42
Piemonte	2.189.737,49
Puglia	2.585.295,24
Sardegna	1.146.610,17
Sicilia	3.621.699,37
Toscana	2.157.140,29
Umbria	448.128,92
Veneto	2.536.492,51
TOTALE	37.715.000,00